

PROF.SSA VIPIANA- FONTI DEL DIRITTO E COSTITUZIONE ECONOMICA-DIRITTI E DOVERI

LIBRO DI TESTO: Groppi e simoncini della giacchipelli editore oppure per riassunto "elementi di diritto pubblico e amministrativo" di VIPIANA edizione paccini

ULTERIORI APPROFONDIMENTI: sito web "Normativa"

Il **DIRITTO** è una forma di organizzazione sociale, formata da una serie di regole di condotta definite norme (ORDINAMENTO GIURIDICO*), alle quali noi dobbiamo conformarci, tra queste vi sono regole giuridiche che hanno una rilevanza differente dalle altre poiché sono cogenti, cioè che è obbligatorio rispettarle, il cui mancato rispetto porta a delle sanzioni. Esse possono esistere solo se c'è un gruppo umano organizzato (plurisoggettiva), dotato di un'organizzazione incaricata di produrre le regole e di farle rispettare (istituzione).

Gli ISTITUZIONALISTI sono una corrente di giuristi, il cui principale esponente è SANTI ROMANO, secondo i quali il diritto è un ordinamento giuridico che fa riferimento a un gruppo sociale, poi vi è un'altra teoria di concepire il diritto, il **NORMATIVISMO** che, invece, fa riferimento allo Stato e alle regole che questo produce.

La parola DIRITTO, però assume anche un altro significato:

- Diritto in senso **OGGETTIVO**: è l'insieme delle norme giuridiche, in inglese "Public Law";
- Diritto in senso **SOGGETTIVO**, in inglese "Right", viene definito come la pretesa di un soggetto giuridico-economico da parte della collettività.

Diritto oggettivo e soggettivo si coordinano, **la pretesa** (c.d. diritto soggettivo) esiste esclusivamente se è riconosciuta e regolata dal diritto oggettivo, quindi solo se esiste una norma che la tuteli. Ad esempio art 32 costituzione, diritto alla salute.

→ Ma ci vuole sempre una norma per avere un diritto? Da qui nascono gli snodi fondamentali nella teoria del diritto, sotto due punti di vista:

POSITIVISMO GIURIDICO, affermato nel 800, per il quale non esiste altro diritto oggettivo che quello posto da chi ne ha l'autorità, e i diritti soggettivi sono solo quelli qualificati come tali dal diritto oggettivo.

GIUSNATURALISMO, esistente già nel periodo greco-romano e nella scolastica medievale, ed è quella corrente di pensiero secondo cui il diritto non è riducibile alle sole leggi umane, poiché legato alla stessa natura dell'uomo che caratterizza gli elementi strutturali dai quali si possono dedurre i principi su cui valutare o ispirare regole.

Le **Regole giuridiche**, nascono dall'organizzazione sociale, sono quelle cui il mancato rispetto comporta una sanzione ed eventualmente un provvedimento COATTIVO, per essere tali devono essere osservate dalla collettività e rispettate volontariamente, ma allo stesso tempo deve sussistere qualcosa che assicuri l'adesione spontanea da parte di tutti. Esse si distinguono dalle regole morali o religiose di buona educazione perché esprimono delle forme di organizzazione.

Quindi al fine di assicurare il rispetto di tali norme giuridiche è necessario l'intervento da parte dello stato, attraverso l'imposizione di una SANZIONE COERCITIVA per chi non osserva tali disposizioni.

***ORDINAMENTO GIURIDICO**

È un insieme ordinato di disposizioni, che fa capo allo stato come ente pubblico di un territorio appartenente a una sovranità* che appartiene al popolo, posti in essere dal parlamento. (ART.1)

*che la esercita nei limiti e nelle forme definite dalla costituzione

Parte degli enti pubblici possono creare leggi, ad esempio i regolamenti possono essere emanati dallo stato e dagli altri enti territoriali (città metropolitane, province, comuni). Ordinamento giuridico è un sistema ordinato di norme giuridiche. Ci sono due teorie che esprimono l'affermarsi di un ordinamento giuridico.

DAGLI STUDI SI DEDUCONO DUE TESI DELL'ORDINAMENTO GIURUDICO:

1. ORDINAMENTO= insieme di norme → **NORMATIVISMO** di HANS KELSENS l'ordinamento si esaurisce nelle norme di produzione statale
2. ORDINAMENTO= insieme di norme + la componente sociale, ossia l'apporto del popolo, la sua coscienza → **ISTITUZIONISMO** di SANTI ROMANO vi è un ordinamento dove esiste un gruppo sociale organizzato, la società (societatis)

La seconda tesi osserva che non esiste un ordinamento statale, ma esiste ordinamento laddove esiste un gruppo sociale che per convivere si crea delle regole, che sono parallele all'ordinamento statale.

Dunque se il diritto è l'organizzazione, anzi l'ordinamento di una società, allora ci saranno tanti diritti quante sono le società. Da qui si desume un **PLURALISMO** degli **ORDINAMENTI GIURIDICI** (ART.11).

➔ **DIRETTIVE FONDAMENTALI:**

1. "Se una società cambia, inevitabilmente cambiano, o cambieranno, le regole e i principi giuridici che la organizzano."
2. "Lo stato, quantomeno in senso moderno, è solo uno dei possibili ordinamenti giuridici."

ORDINAMENTI AMESSI: sono gli **ORDINAMENTI SPORTIVI:** sono regole parallele, consentite dall'ordinamento statale, che regola comportamenti all'interno della federazione sportiva.

Esempio: all'interno della federazione è vietato, sia dall'ordinamento statale sia dallo sportivo, il doping con conseguenze penali, da parte dell'ordinamento statale, e comportamentali, da parte della federazione con la squalifica.

ORDINAMENTI NON AMMESSI sono ad esempio la Mafia

IL DIRITTO COSTITUZIONALE: È l'insieme di norme che sono contenute nella Costituzione e su quelle relative all'organizzazione dello stato e alle fonti del diritto.

■ DISPOSIZIONE GIURIDICA e NORMA GIURIDICA

La **Disposizione** è un enunciato (una frase) giuridico che troviamo all'interno di un testo giuridico, collocata negli articoli di una legge. Dalle disposizioni è necessario trovare un significato giuridico, desumendo una o più norme, ossia trovando il significato della disposizione attraverso l'attività di interpretazione giuridica.

→ Da una disposizione si ricava un'interpretazione, ossia una norma.

NORMA GIURIDICA: regola di condotta cogente, che differisce dalle altre regole di condotta (es. galateo), perché connotata da «giuridicità», per **GIURIDICITÀ** si intende che è possibile applicarla coattivamente e in modo coercitivo, con conseguente sanzione in caso di mancato rispetto.

La norma non coincide con la «disposizione», essa infatti è un enunciato giuridico (il testo, redatto in lingua italiana, della regola giuridica), mentre la norma è il significato che è dato alla disposizione.

■ L'INTERPRETAZIONE GIURIDICA

La **NORMA** si ricava da una disposizione, attraverso un'operazione di carattere logico-giuridica: interpretazione, che consente di desumere da una disposizione una o più norme. I soggetti che la esercitano sono:

1. I **privati**, che consiste nell'applicare la norma giuridica stratta, adattandola, al caso concreto che capita.
2. I **pubblici poteri**, che dovrà interpretare la normativa attinente all'attività pubblica designata dalla legge alla p.a. di competenza;
3. La **giurisprudenza** opera nell'interpretazione, essa è l'insieme delle pronunce dei giudici in generale o di determinati tipi di giudici quando sorge una controversia.
4. La **dottrina**, quindi l'insieme degli autori dei testi scritti.

“IL DIRITTO E' UN FENOMENO CHE PRESENTA MOLTISSIME ANALOGIE CON IL LINGUAGGIO” ossia applicare al caso una norma che regola un caso simile o una materia analoga. L'INTERPRETAZIONE, quindi, è l'attività logico-giuridica attraverso la quale è attribuito un significato (ossia una norma) ad una disposizione (enunciato), essa deve tenere conto del contesto e dell'applicazione che tale disposizione deve avere, di conseguenza non è un automatismo eguale per tutti, ma varia al variare dei contesti in cui essa avviene.

“L'INTERPRETAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE NON È MAI UN'OPERAZIONE UNIVIOCA”

L'interpretazione costituisce sempre un'approssimazione e risente di numerosi fattori, a seguito delle esigenze inedite poste dai nuovi casi della vita portando nuove e più specifiche attribuzioni di significato.

Tipi di interpretazione: **ufficiale, autentica, letterale, teleologica** (secondo le intenzioni del legislatore), analogica.

Chi interpreta: ogni persona nel momento in cui compie un atto o comportamento giuridicamente rilevante, la pubblica amministrazione, i giudici (la giurisprudenza), gli studiosi di diritto (la dottrina).

Le **REGOLE** su come effettuare l'interpretazione, dettate dalle preleggi (disposizioni sulle leggi in generale):

ART. 12 “l'interpretazione della legge”

Criteri in base ai quali si interpretano le fonti del diritto: “**interpretazione letterale o testuale**”, ossia nell'applicare la legge *non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*. Il secondo criterio è quello “dell'**interpretazione teleologica**” cioè quella che emerge dallo scopo perseguito dal legislatore, quindi quell'interpretazione che nasce dall'intenzione dello stesso nell'applicare la legge; intenzione rappresentata nel disegno di legge proposto in sede di formazione della stessa oppure appaiono espressamente dal testo di legge. Il terzo criterio è quello applicato nel caso in cui una controversia non possa essere risolta da una determinata disposizione di legge, definita “**interpretazione**”

analogica” per cui bisogna avere riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, nel caso esso rimanga comunque dubbio allora bisogna decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato (c.d. analogia iuris), come ad esempio la buona fede contrattuale. Ma essa non può sempre essere adottata, infatti nell’art 14 viene affermato che “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” sono di stretta interpretazione, quindi quelle leggi che prevedono che un determinato comportamento sia un reato, con conseguente sanzione penale, e le leggi eccezionali, ossia quelle che fanno eccezione a regole generali o altre leggi.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA: il legislatore di fronte a gravi dubbi interpretativi su una disposizione può cercare di risolversi adottando un’interpretazione (c.d. autentica) che deriva dallo stesso soggetto che ha posto in essere la stessa disposizione da adottare (quindi lo stato ad esempio). Essa è **l’introduzione di una nuova disposizione con il fine di essere più chiara di quella precedente.**

■ LE FONTI DEL DIRITTO

LO STUDIO DELLE FONTI AVVIENE: PRIMA IN VIA GENERALE E POI NELLE SINGOLI FONTI, LA CUI PIÙ IMPORTANTE È LA COSTITUZIONE.

→Un altro concetto che si collega alle norme è quello di FONTE del DIRITTO, ossia ciò da cui deriva ogni disposizione.

FONTI SULLA PRODUZIONE: fonti che dettano delle regole su come si possono produrre altre fonti. Un esempio è la Costituzione italiana che disciplina come si producono le leggi: statali, regionali, decreti legge, decreti legislativi delegati.

FONTI di COGNIZIONE: servono a fornire la conoscenza delle fonti di produzione, quindi strumenti attraverso i quali si fanno conoscere le fonti di produzione sia ai singoli cittadini che alle autorità pubbliche. Esse possono essere: ufficiali, come la “Gazzetta Ufficiale” della repubblica italiana (G.U.), Bollettini delle regioni (B.U.R.), gazzetta dell’Unione Europea (G.U.U.); non ufficiali, come il sito “Normattiva”.

FONTI DI PRODUZIONE

Le fonti di produzione sono ogni atto o fatto, avente forza di legge, idoneo a produrre delle disposizioni.

- Le **FONTI FATTO**, ovvero fatti normativi relativamente meno importanti rispetto alle fonti atto, poiché sono rappresentate dalle consuetudini, **regole che non nascono** dalla volontà espressa di regolare in un certo modo i comportamenti, bensì **da accadimenti esterni rispetto alla volontà.**
- Le **FONTI ATTO** sono che **sono il risultato di procedimenti finalizzati a produrre norme giuridiche** dove sussiste la volontà di adottare quella disposizione. Esse sono contenute nella costituzione e nelle preleggi del codice civile (c.d. disposizioni sulla legge in generale).

I fatti in generale sono elementi privi di intenzione volontaristica, mentre l’atto giuridico è un fatto con l’elemento di volontà, ad esempio il contratto di locazione dove sussiste la volontà da entrambi le parti di partecipare allo scambio.

Esse vengono classificate secondo una gerarchia:

- ✓ Al vertice troviamo: la costituzione non precisamente, bensì i suoi **principi supremi** e **l’articolo 139**. Questo perché la forma repubblicana non può essere sottoposta a revisione costituzionale (come designato dall’art. 139) e cioè che non può essere modificato quindi si ritiene che questo appartenga a quelle disposizioni poste al vertice insieme ai principi fondamentali, come l’art. 1 e l’art.3 ad esempio;
- ✓ Subito sotto troviamo il livello delle **fonti costituzionali**, dove troviamo: la costituzione, le leggi di revisione costituzionale e altre leggi di revisione costituzionale;
- ✓ Livello inferiore troviamo le **fonti primarie**, che devono rispettare i livelli superiori, qui troviamo: le leggi statali e regionali, gli atti che hanno forza di legge dello stato e delle regioni (decreti legge e decreti legislativi delegati), alcuni codici, come quello civile e quello penale e l’esito del referendum abrogativo;
- ✓ Livello delle **fonti secondarie** vi sono: i regolamenti del governo, ministri, regioni o enti locali.
- ✓ Livello delle **fonti terziarie** sono presenti: le consuetudini che devono rispettare tutti i livelli superiori.

→ **IL PROBLEMA della PERFEZIONE** di un atto giuridico: esso è perfetto quando presenta tutti i suoi elementi costitutivi e quindi si può dire esistente

→ **IL PROBLEMA DELLE ANTINOMIE**: avviene quando vi sono due norme giuridiche in contraddizione tra di loro, a questo punto cosa accade? – risoluzione delle antinomie:

- Possono essere superate attraverso un **INTERPRETAZIONE**:
 - **Costituzionalmente orientata**: contraddizione tra una disposizione della legge e una disposizione della costituzione, si può dare della fonte primaria **un'interpretazione compatibile con la costituzione**;
 - **Sistematica**: **attribuendo alle disposizioni contraddittorie**, un significato che renda queste disposizioni compatibili tra di loro.
- Quando l'interpretazione non è possibile, si risolvono attraverso **CRITERI**, che possono essere:
 - **Cronologici**: comporta che la regola adotta da **una fonte posteriore** (più recente) **prevalga sulla regola posta in essere da una fonte antecedente**.
 - **Gerarchici**: correlato a quello di gerarchia delle fonti, ossia che le fonti non sono tutte uguali ma sono differiti in livelli, dove la **fonte posta al vertice prevale su quella inferiore**, quindi quando due fonti sono poste a livelli differenti prevale la regola avente fonte di livello più alto, prevalendo anche sul criterio gerarchico.
 - Della **competenza**: comporta un'ulteriore precisazione, per cui in base all'ordinamento alcune materie devono essere disciplinate da un'unica fonte, mentre altre materie devono essere disciplinate da altre fonti. Ciò avviene ad esempio tra leggi dello stato e leggi delle regioni, per cui ci sono materie che possono essere disciplinate e possono intervenire solo leggi regionali. Quindi in termini logico-giuridici, **la violazione del principio di competenza costituisce sempre in una violazione del principio di gerarchia**, in quanto la fonte incompetente viola la fonte superiore che attribuisce la competenza, perciò a prescindere dal criterio cronologico, si applica la disposizione della fonte competente.

→ **IL PROBLEMA dell'EFFICACIA delle FONTI nel TEMPO**: deriva dal criterio cronologico delle fonti, poiché si basa sulla successione delle fonti nel tempo. Quale efficacia hanno le fonti? La regola è ben precisa, **art. 11** delle **preleggi**: "le leggi dispongono per l'avvenire" quindi **le fonti hanno efficacia solo nel futuro, non sono retroattive**. Ma questo principio in generale non è costituzionalizzato, bensì lo è in materia penale, infatti all'art. 25 della costituzione viene affermato che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

ABROGAZIONE: perdita di efficacia di una legge nel suo futuro, azione regolata dall'art. 15 delle preleggi per cui: "*Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.*" Quindi prevede che le leggi siano abrogate da leggi posteriori:

- ✓ **Abrogazione espressa**: quando è il legislatore stesso a esprimerla;
- ✓ **Abrogazione tacita**: quando **avviene incompatibilità concettuale** fra le nuove disposizioni e quelle precedenti, ciò comporta un'attività da parte dell'interprete confrontando le disposizioni in contrasto;
- ✓ **Abrogazione implicita**: quando le **leggi posteriori sono abrogate da leggi nuove**, sostanzialmente quando un nuovo atto normativo disciplina completamente l'intera materia già regolata dalla legge precedente, quindi si ritiene che la precedente sia abrogata.

DEROGA: introduce un'eccezione alla norma, che non perde la sua efficacia poiché continua ad essere vigente, ma viene limitati il campo di applicazione della norma stessa, a favore di determinati soggetti che si trovino in determinate situazioni.

SOSPENSIONE: invece differisce dalla deroga nel senso che è limitata a un certo periodo/soggetti determinati, piuttosto che determinate zone.

LA LEGITTIMITÀ delle FONTI - CORTE COSTITUZIONALE

→ **IL PROBLEMA DELLA LEGITTIMITÀ DELLE FONTI:** ogni atto giuridico può essere esistente ed efficace ma può non essere legittimo, **cioè non conforme al modello dell'ordinamento giuridico**. A seguito di ciò tale fonte può essere eliminata dall'ordinamento: se un regolamento non è conforme all'ordinamento, è possibile la sua impugnazione davanti a giudici amministrativi; se leggi o atti aventi forza di legge sono difformi rispetto alla costituzione, è possibile il loro ricorso di fronte alla corte costituzionale.

• **IL SINDACATO della CORTE COSTITUZIONALE**

In Italia esiste il **SISTEMA ACCENTRATO** e quindi tale sindacato sulla conformità alla costituzione delle leggi, spetta solo alla corte costituzionale attraverso un meccanismo.

→ **CHE COS'È LA CORTE COSTITUZIONALE?** È un organo costituzionale, la cui disciplina è data dalla costituzione stessa agli articoli 134 e seguenti, dalla legge costituzionale n°1 del 1953 che è una legge che integra le disposizioni della costituzione e dalla legge ordinaria n°86 del 1953 che detta delle disposizioni ulteriori di dettagli.

ART. 135-**FORMAZIONE della CORTE**, che è **composta da 15 giudici nominati**: 1/3 del Presidente della Repubblica, 1/3 dal Parlamento in seduta comune e 1/3 dalle supreme magistrature ordinarie; essi vengono scelti tra magistrati, anche a riposo, tra i professori ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati, ma solo dopo 20 anni di professione legale, per una carica professionale della **durata di 9 anni**, non rinnovabili; infine sussistono, ovviamente, incompatibilità tra l'ufficio di giudici e di vari altri incarichi.

• **LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

- ✓ **GIUDICA sui CONFLITTI di ATTRIBUZIONE**, tra i poteri dello stato, tra stato e regioni o tra regioni, quindi casi in cui è dubbia l'attribuzione di potere per svolgere determinate funzioni.
- ✓ **GIUDICA sulle ACCUSE di ALTO TRADIMENTO e ATTENTATO alla COSTITUZIONE**, quindi accuse previste direttamente dalla costituzione e che possono essere rivolte esclusivamente al presidente della repubblica, inoltre intervengono anche 16 membri estratti a sorte tra i cittadini italiani che abbiano i requisiti di elezione al senato, elenco compilato dal parlamento ogni 9 anni.
- ✓ **RISOLVERE le QUESTIONI di LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE** delle leggi e degli atti aventi forza di legge statali e regionali, quindi sentenze con le quali si eliminano dal mondo giuridico tali leggi ritenute incostituzionali.

GIUDIZIO di LEGITTIMITÀ: su una disposizione di legge o atto avente forza di legge, avviene sulla base (parametro di giudizio) di disposizioni e leggi costituzionali per le quali le leggi stesse devono essere conformi. Tuttavia, il **parametro** a volte si dice **interposto**, cioè che quello violato non è un precetto costituzionale, ma una disposizione dettata da una fonte al di sotto di quelle costituzionali. Un esempio è quando un decreto legislativo delegato viola i principi della legge delega, il parametro interposto è la delega, ma in realtà l'articolo violato è quello 76 della costituzione.

→ **L'ACCESSO alla CORTE:** La corte costituzionale non decide autonomamente di sindacare una legge sulla base della sua conformità alla costituzione, per cui l'accesso alla corte può avvenire in due modi:

- In **VIA PRINCIPALE**: l'accesso spetta allo **Stato** (in senso di Governo) o alle **Regioni**: avviene in modo astratto perché le leggi che vengono impugunate, si rilevano autonomamente con la loro applicazione concreta, nel senso che astrattamente la legge possa essere ritenuta contraria alla costituzione. È la stessa costituzione ad occuparsene:
 - Quando il **governo si rende conto che una legge regionale vada oltre le competenze della regionale**, può muovere la questione di illegittimità davanti alla corte entro un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge stessa. La questione, quindi, è sollevata dal presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, attraverso un ricorso alla corte, notificato poi al presidente della giunta regionale;

- Quando è la **Regione** quando ritiene che una legge dello stato vada ad intaccare la sua sfera di competenza può promuovere la questione di illegittimità davanti alla corte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge stessa.
- In **VIA ACCIDENTALE/INCIDENTALE**, per cui **può accedere un giudice**: avviene come una sorte di un incidente nel corso di un giudizio da parte di un autorità giurisdizionale, per cui il giudice d'ufficio o perché una parte in giudizio lo sollecitare, può prospettare una questione di legittimità costituzionale, mediante apposita ISTANZA, per cui si rende conto che per risolvere la controversi dovrebbe applicare una legge per cui ha dei sospetti sulla sua conformità alla legge o in contrasto con la costituzione. Quindi questo giudice adotterà un'ordinanza che va a sospendere il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla corte costituzionale, ma purché il giudice possa farlo dovrà **indicare la disposizione dell'atto che secondo lui è contrario alla costituzione e poi dovrà indicare il parametro, cioè le disposizioni che ritiene siano state violate da quella legge.** I **PRESUPPOSTI** affinché il giudice possa sollevare la questione, sono due:
 - **RILEVANZA**, occorre che il giudizio non possa essere definito senza la risoluzione della questione di legittimità costituzionale quindi la questione è concreta e non astratta, quindi la disposizione di legge che appare al giudice contrastante, deve essere una disposizione che dovrebbe applicare nel caso concreto;
 - **NON MANIFESTA INFONDATEZZA**: il giudice ritiene che la questione sollevata non sia manifestamente infondata in base, non ad un vero e proprio giudizio perché in questo caso è solo un dubbio ma, ad un analisi (c.d. delibazione, cioè sommaria analisi);

Quindi il **giudice a QUO** (l'autorità giurisdizionale che solleva la questione) deve necessariamente emettere e motivare la sua **ordinanza** nei caratteri della rilevanza e non infondatezza e il giudice non può disapplicare la legge che ritiene incostituzionale, per cui se ritiene che tale legge applicabile in sede di giudizio sia contraria alla costituzione l'unica soluzione è sollevare una questione di illegittimità davanti alla corte; ma nel frattempo però questa legge continua ad applicarsi davanti ad altri giudizi. La corte può essere chiamata a sospendere la legge ritenuta presumibilmente incostituzionale, ma solo nel caso di accesso in via principale.

→ **LE PRONUNCIE della CORTE** sono definitive, quindi non sono soggette ad alcuna impugnazione. Possono essere:

- **ORDINANZA**, che deve essere motivata: dichiara che la questione di legittimità è inammissibile quindi non va a vedere nei dettagli la questione, ma può rendersi conto che l'atto della questione non rientra nell'ambito degli atti previsti dalla costituzione. (→emessa dal GIUDICE A QUO)
- **SENTENZA**, sono decisioni ampiamente motivate in cui viene fatto un confronto tra l'oggetto ed il parametro, possono essere di rigetto o accoglimento: nel **RIGETTO** la corte reputa che la questione di legittimità non sia fondata in riferimento ai determinati articoli della costituzione, essa non ha effetto nei confronti di tutti i giudici, perché la sua unica finalità è quella di impedire che sia proposta la stessa questione da parte dello stesso giudice nel medesimo stato e grado di quel giudizio; mentre nel caso di sentenza di **ACCOGLIMENTO**, la corte dichiara fondata la questione di illegittimità una determinata disposizione, riconoscendo la violazione di una disposizione costituzionale; ciò **vale nei confronti di ogni altro caso**, come se fosse cancellata la norma. Questo è riconosciuto dalla costituzione stessa (art. 136 costituzione), per cui quando la corte dichiara l'illegittimità di tale norma, essa cessa di essere efficace dal giorno successivo della pubblicazione della decisione in gazzetta ufficiale, quindi la decisione della corte è pubblicata ed è resa nota al parlamento e ai consigli regionali.
- **SENTENZE INTERPRETATIVE**: sono sentenze peculiari attraverso cui la Corte, sulla base della distinzione tra norme e disposizione, quindi **tramite interpretazione si pronuncia su uno specifico significato normativo della disposizione oggetto del giudizio**. Sentenze di accoglimento, dove va ad accogliere la sentenza dichiarando incostituzionale una delle norme in via di interpretazione, ma non quelle che possono ricavarsi dalla stessa; nel caso invece di sentenze interpretative di rigetto, dove la corte rigetta la questione solo con

riguardo ad una delle norme desumibili, quindi questa norma conforme resta tale ed è quella che dovrà poi applicarsi.

- **SENTENZE MANIPOLATIVE**: la corte dichiara che la questione è accolta nella parte in cui la norma non prevede qualcosa, quindi evidentemente vuole che sia aggiunto qualcosa; oppure può ritenere che la norma sia incostituzionale laddove prevede un contenuto piuttosto che un altro, quindi tale contenuto viene aggiunto al posto di quello che la corte ritiene incostituzionale. Quindi si tratta di sentenze che non si limitano a eliminare una norma dall'ordinamento, ma **introducono nuove norme** ritenute costituzionalmente necessarie.

→ **La DECLARATORIA INCOSTITUZIONALE di ULTERIORI DISPOSIZIONI ILLEGITTIME**: la Corte dichiara anche quali sono le disposizioni legislative, ulteriori a quelle che sono sottoposte al suo controllo, la cui legittimità deriva come conseguenza della decisione adottata (art. 27 legge ordinaria n° 87/1953), quindi quando dichiara l'illegittimità di una norma, ma esiste anche un'altra disposizione che può essere dichiarata incostituzionale perché deriva come conseguenza di quanto ha deciso, allora può **dichiarare anch'esse illegittime**.

→ **LIMITI alla sua AZIONE**: La corte non svolge funzioni di tipo politico (art. 38 della legge ordinaria 87/53), il controllo di legittimità esclude ogni valutazione di natura politica, limitandosi a fare un **confronto tra la disposizione in oggetto alla questione e sul parametro di costituzionalità**, ma non può valutare se la disposizione sia opportuna perché questa è competenza politica.

■ REGOLE E PRINCIPI

Le **REGOLE** sono norme giuridiche più specifiche con applicazione categorica e con una portata applicativa più stretta rispetto ai **PRINCIPI**, che sono norme più generiche con portata più ampia e con diverse modalità applicative.

Se due **REGOLE** sono in conflitto, poiché esse sono soggette ad applicazione categorica, solo una sarà applicabile. Ma per definire quale sia quella da applicare occorre osservare da quali fonti esse derivano, utilizzando i criteri di risoluzione delle anomalie.

Per i **PRINCIPI** è diverso, poiché avendo contenuti generali e suscettibili di applicazione diverse, non si tratterà di identificare l'unico principio applicabile, bensì si cercherà di bilanciare i due principi applicandoli entrambi nella misura maggiore possibile, trovando un punto di equilibrio ragionevole.

→ Ma i principi devono essere attuati mediante un processo di specificazione, il quale permette che da un principio generale, nascano diverse regole specifiche; dunque **i principi generano le regole**.

Sostanzialmente i **PRINCIPI** rappresentano i valori di riferimento del sistema normativo che, da un lato **sono in grado di orientare l'attività di interpretazione delle regole**, e dall'altro essi **generano le regole concrete**, sia nel senso di costituire la base logico-giuridica (ratio legis) delle singole disposizioni, consentendo di risalire ad una possibile disciplina, laddove vi sia concretamente la mancanza di una regola puntuale per decidere il caso.

Il **PRINCIPIO di LEGALITÀ** nasce legato al concetto di "stato fondato sul diritto" ed è: quell'atto normativo posto in essere dal parlamento, con il quale prevede che ogni potere pubblico deve trovare il proprio fondamento e limite nella legge. Strettamente collegato al principio di sovranità, garantito dall'art 1 della costituzione, per cui la sovranità appartiene al popolo.

Non è espressamente citato in costituzione ma trova applicazione in diversi articoli, come:

Articolo 101: prevede che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, cioè che non possono essere assoggettati ad altri poteri ma lo sono alla legge, quindi la devono applicare, di conseguenza il principio di legalità vale anche nei confronti del potere giudiziario.

Articolo 97: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, i quali devono agire rispettando la legge quindi tutti i poteri pubblici, diverso da quello legislativo, sono sottoposti alla legge.

PRINCIPIO di RISERVA di LEGGE: è il mezzo con cui la costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una certa materia, imponendo che sia la legge che in una certa materia regoli i profili della stessa, evitando che nel caso di materie particolari, manchi una disciplina legislativa, vincolandola da altri poteri. Quindi solo la legge può regolarla poiché essa è l'atto costitutivo con il quale illustra l'espressione della sovranità popolare.

Riserve ad atti diversi dalla legge:

- **Riserve di legge costituzionale:** solo la costituzione, o comunque leggi costituzionali, possono disciplinare i profili di una determinata materia, ad esempio: art. 138 della costituzione, poiché prevede che per modificare la costituzione occorre un procedimento di revisione costituzionale, riservando alla legge costituzionale la modifica della costituzione, limitando il potere esclusivamente a determinate materie. Oppure anche l'art. 137 della costituzione per cui stabilisce le garanzie di indipendenza dei giudici della corte.
- **Riserve ai regolamenti parlamentari:** fonti che disciplinano alcuni aspetti dell'attività e dell'organizzazione del parlamento, come art. 72 che stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge urgenti.

Riserve di legge:

- **Formale:** comporta, quando prevista, che la disciplina della materia possa essere regolata soltanto dalla legge come atto formale del parlamento, e non da decreti legge o legislativi delegati. Ad esempio: art. 76 della costituzione, per cui la legge delega delle essere formale, quindi solo del parlamento; art. 77 per cui anche le leggi di conversione dei decreti legge, devono essere leggi formali quindi solo del parlamento.
- **Ordinaria:** effettuata a favore delle leggi ordinarie, ossia a favore delle fonti primarie che sono le leggi del parlamento e gli atti avente forza di legge (decreto legge e legislativo delegato).

In base al contenuto previsto possiamo avere vari tipi di riserva di legge:

- **RISERVA ASSOLUTA di legge:** la materia può essere disciplinata soltanto dalla legge, con esclusione di fonti secondarie (regolamenti) perché si tratta di materie delicate per cui occorre che sia il legislatore a disciplinarle. Esempi: limitazioni alla libertà personale, per cui all'art. 13 della costituzione, prevede che essa è inviolabile, non ammettendo nessuna forma di restrizione personale se non nei casi e modi previsti dalla legge; altro caso è all'art. 25, per cui si stabilisce che *nessuno può essere punito penalmente se non in forza di una legge, entrata in vigore prima della commissione del fatto*. Tale riserva è accompagnata spesso da una **RISERVA DI GIURISDIZIONE**, poiché non sono ammesse limitazioni alla persona se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria.

Un esempio di riserva di giurisdizione è dato dall'articolo 13 della Costituzione italiana in tema di libertà personale e prevede che un individuo possa essere arrestato solo dopo il consenso dell'autorità giudiziaria, altrimenti l'arresto si considera come se non fosse mai avvenuto. L'autorità amministrativa potrà però intervenire nel caso di urgenza, adottando dei provvedimenti provvisori che devono però essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, che a sua volta nelle successive 48 ore deve convalidarli, altrimenti si intendono revocati.

→ Unica eccezione è all'art. 13 comma 3 per cui: *"in casi di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati all'autorità giudiziaria e se questa decide di non convalidarli nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto"*.

- **RISERVA RELATIVA di legge:** il legislatore deve definire i principi più rilevanti della materia, ma poi un regolamento (fonte secondaria) può specificare gli ulteriori profili della materia. Esempi: art. 97 della costituzione, che prevede l'organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizione di legge, per cui la legge prevede l'organizzazione generale dei pubblici uffici, mentre l'organizzazione dettagliata è introdotta dal regolamento di ogni singola p.a.

La differenza tra le due riserve di legge, assoluta e relativa, **sta nell'utilizzo dell'espressione** (quindi delle parole utilizzate) quando vengono enunciate le disposizioni di legge.